



Camera di Commercio Italo-Germanica
Deutsch-Italienische Handelskammer



DEinternational Italia Srl

Newsletter „Norme & Tributi“ - n. 38 ottobre 2008

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Il grave inadempimento dell'agente legittima al recesso tutte le società appartenenti allo stesso gruppo

Con sentenza n. 14771 del 4 giugno 2008 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato che una grave violazione da parte dell'agente dei propri obblighi contrattuali nei confronti della società preponente, tale da legittimarne il recesso per giusta causa, conferisce analogo diritto di recesso anche alle società appartenenti allo stesso gruppo alle quali l'agente sia legato, pur se non direttamente interessate dall'inadempimento contrattuale.

Nel caso in esame l'agente, contrattualmente legato a due società di assicurazioni appartenenti allo stesso gruppo, aveva sottoposto ad una di esse una serie di polizze sulla base di false attestazioni di rischio.

Il recesso per giusta causa è stato successivamente intimato all'agente non solo dalla società direttamente interessata dalla violazione, ma anche dall'altra e distinta compagnia assicurativa appartenente al medesimo gruppo, sulla base del venire meno del legame fiduciario con l'agente per effetto della sua condotta gravemente lesiva degli interessi della compagnia collegata.

La Suprema Corte, confermando la sentenza di secondo grado, ha basato la propria decisione sulla considerazione che la rescissione del legame di fiducia da parte dell'agente non investe solo la società nei confronti della quale tale vincolo è stato direttamente violato, ma si riverbera anche su quelle che, pur essendo giuridicamente distinte, hanno con la stessa una comunanza di interessi economici essendo parte dello stesso gruppo di imprese.



RA e Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it

Avv. Federica Brevetti
federica.brevetti@mblegale.it

DIRITTO TRIBUTARIO

Manovra d'estate 2008 - Novità per le imprese del settore energetico, bancario e assicurativo

Settore energetico: Con riferimento alle imprese petrolifere e a quelle che producono o commercializzano energia elettrica, che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore ad Euro 25 milioni, è previsto che l'aliquota di imposta sul reddito delle società (IRES) deve essere applicata con un'addizionale pari al 5,50%; per tali imprese, quindi, l'aliquota IRES ritorna al 33%.

Le imprese operanti nel settore petrolifero, anche se redigono i bilanci in base agli *IAS/IFRS*, non possono più valutare le proprie rimanenze finali di magazzino con il c.d. metodo LIFO e, pertanto, detta valutazione deve essere effettuata utilizzando obbligatoriamente il metodo FIFO, ovvero della media ponderata.

Settore bancario ed assicurativo: Con riferimento alle banche e alle assicurazioni, sono state previste nuove regole di formazione della base imponibile; infatti, gli interessi passivi sostenuti da tali soggetti saranno deducibili nel limite del 96% (97% per il 2008) del loro ammontare, con la conseguenza che il restante 4% (3% per il 2008) resta definitivamente indeducibile; la deducibilità degli interessi passivi è integrale nel caso di adesione al Consolidato Fiscale Nazionale.

La percentuale di deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio passa allo 0,30% per ogni esercizio e l'ammontare eccedente diventa deducibile in quote costanti nei 18 esercizi successivi.

Inoltre, la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, diventa deducibile limitatamente al 30% dell'importo iscritto in bilancio: l'eventuale eccedenza sarà deducibile in quote costanti nei 18 esercizi successivi.

RAin DR. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com



Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

Dott. Ignazio La Candia
ignazio.la.candia@studiopirola.com



DIRITTO DEL LAVORO

Sanzioni amministrative per l'utilizzo di lavoratori irregolari

Con la circolare n. 56/E del 24 settembre 2008, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il problema dell'utilizzo di lavoratori irregolari, segnalando le modifiche normative e giurisprudenziali relative alle sanzioni amministrative. L'articolo 36-bis, inserito nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, al comma 7, lettere a) e b), ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Tali modifiche rispondono ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 144 del 12 aprile 2005 relativa all'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 DL 12/2002 nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione. La circolare in oggetto sostituisce integralmente la precedente circolare 35/E/2007 relativa alla disciplina riguardante le sanzioni amministrative in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

 **Ius
Laboris** | Global
Human
Resources
Lawyers

TOFFOLETTO

Studio Legale

Avv. Elio Cherubini
sec@toffoletto.it



DIRITTO SOCIETARIO

Modelli organizzativi di prevenzione dei reati: l'opzione necessaria.

L'adozione dei modelli organizzativi di cui le imprese devono dotarsi per prevenire la commissione di reati al proprio interno sta assumendo i connotati di un'opzione ormai irrinunciabile. Una recentissima sentenza del Tribunale di Milano (la n. 1774/08) ha condannato l'amministratore delegato di una società, oggetto di un procedimento penale ex D. Lgs 231/01, a risarcire la propria impresa dei danni dalla stessa subito quale conseguenza dell'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo di gestione e controllo. L'implementazione e successiva attuazione dei *compliance program*, già obbligatoria per le società quotate nel segmento Star di Borsa Italiana, sembra destinata a interessare tutti gli enti privati e i rispettivi organi di gestione e controllo. Alla luce della citata pronuncia, infatti, l'amministratore di una società che non abbia adottato modelli di condotta ex art. 6 del D. Lgs. n. 231 del 2001 potrà essere chiamato a rispondere direttamente dei danni patiti dall'ente. Il provvedimento del tribunale milanese introduce un ulteriore, tangibile motivo di opportunità a favore dell'adozione dei modelli di prevenzione: tutelare, oltre alla società, i soggetti che in essa ricoprono posizioni di vertice attraverso un sistema capace di filtrare ed "isolare" le responsabilità, anche civili, derivanti dalla commissione di reati all'interno dell'impresa.

Rödl & Partner

RAin Evelyn Ziebs
evelyn.ziebs@roedl.it



Avv. Paolo Peroni
paolo.peroni@roedl.it



DIRITTO IMMOBILIARE

Locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo - limiti dell'art. 79 L. 392/78 - Cassazione 18157/2007

Ai sensi dell'art. 79 sono nulle quelle pattuizioni che attribuiscono, in qualsiasi forma, un vantaggio al locatore in contrasto con quanto stabilito dalla L.392/78 a tutela del conduttore. La Suprema Corte ha esaminato l'applicabilità del citato articolo al caso in cui, al termine della locazione, il conduttore rinuncia a percepire l'indennità per la perdita dell'avviamento di cui all'art. 34 L392/78. La Cassazione rileva che lo scopo del art. 79 è quello di tutelare il futuro conduttore in una fase preliminare rispetto alla firma del contratto di locazione, in un momento in cui il futuro conduttore potrebbe rinunciare ad un proprio diritto per assicurarsi il godimento dell'immobile. Nel caso in esame però la rinuncia del conduttore all'indennità è avvenuta con una transazione al termine della locazione. Nella pronuncia in esame la Cassazione, confermando un indirizzo recente, ha pertanto ribadito l'inapplicabilità dell'art. 79 al caso in esame, in quanto è facoltà del conduttore rinunciare ad un proprio diritto già sorto.


Jenny & Partners
studio legale e tributario

Avv. Katri Gelati
www.jenny.it



DIRITTO AMBIENTALE

Il marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel”

Il 16 luglio 2008 è stata approvata dalla Commissione delle Comunità Europee la proposta di modifica del Regolamento CE n. 1980 del 17 luglio del 2000, che ha introdotto il marchio europeo di qualità ecologica (“Ecolabel”). Tale marchio viene rilasciato dalle competenti autorità (in Italia il Comitato Ecolabel-Ecoaudit Sezione Ecolabel c/o APAT) alle aziende che intendono commercializzare prodotti e servizi più compatibili con l’ambiente, e attesta che il prodotto o il servizio ha un ridotto impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita, pur mantenendo elevati standard prestazionali. I criteri per l’assegnazione del marchio vengono definiti per gruppo di prodotti dal Comitato dell’Unione europea per il Marchio di Qualità Ecologica (CUEME), ma prima di essere utilizzati dalle competenti autorità nazionali devono essere approvati dagli stati membri e dalla Commissione europea. Con la proposta di modifica del regolamento la Commissione si propone di estendere il marchio Ecolabel a nuove categorie di prodotti e servizi, ivi compresi quelli alimentari e le bevande. Sul sito www.eco-label.com è possibile consultare il catalogo europeo dei prodotti Ecolabel.

RINALDI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

**Avv. Annamaria
Vicaretti**

avicaretti@rinaldilawf.com



DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D’AUTORE

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: la descrizione di un prodotto come brevettato, quando il brevetto non è ancora stato concesso, costituisce pubblicità ingannevole

Secondo l’orientamento consolidato dell’AGCM (si veda, ad es. Provvedimento Ciak Roncato, 26/12/2006, n. 16316), il deposito della domanda di brevetto costituisce solo una fase del procedimento diretto al rilascio del titolo di privativa e, dunque, la descrizione di un prodotto come brevettato può essere utilizzata solo al termine della suddetta procedura, dopo che l’UIBM ha concesso il brevetto.

In assenza del titolo brevettuale, il termine “brevettato” deve dunque considerarsi non rispondente al vero. Di conseguenza, un indebito uso del termine è idoneo a indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche reali del prodotto ed è idoneo a nuocere ai concorrenti, poiché attribuisce un quid pluris rispetto ai prodotti concorrenti e suscita nei consumatori un affidamento privo di fondamento.

Sulla base di questi motivi, la pubblicità che descrive un prodotto come brevettato, in presenza della sola domanda di brevetto, costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole.



STUDIO TORTA

Jorio, Prato, Boggio & Partners

Consulenti in Proprietà Industriale

Dott. Fabio Fischetti

fischetti@studiotorta.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA Consiglio di Stato - Decisione del 08 settembre 2008

Con decisione resa in data 8 settembre 2008, il Consiglio di Stato ha stabilito il principio secondo cui un provvedimento amministrativo che sia in contrasto con la normativa comunitaria non può essere disapplicato *tout court* dall'amministrazione stessa, ma deve essere eliminato attraverso i poteri di autotutela di cui l'amministrazione stessa dispone.

SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Gretel
Malsheimer
gmalsheimer@sla.it



Avv. Cristiano Sesti
csesti@sla.it



DIRITTO BANCARIO

Vendite allo scoperto: misure restrittive di emergenza della Consob

Alla luce dell'attuale situazione finanziaria internazionale, e con riferimento all'impatto che le vendite allo scoperto possono avere sull'ordinato svolgimento degli scambi e sull'integrità dei mercati, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha adottato misure a tutela del pieno rispetto degli obblighi di consegna dei titoli nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di evitare che manovre speculative possano causare una riduzione anomala dei prezzi di azioni di determinati emittenti.

In particolare, adottando misure restrittive ulteriori rispetto a quelle già deliberate in data 22 settembre 2008, la Consob ha stabilito con delibera n. 16645 del 1° ottobre 2008 che la vendita di azioni di banche e imprese di assicurazioni quotate nei mercati regolamentati italiani e ivi negoziate deve essere assistita, oltre che dalla disponibilità, anche dalla proprietà dei titoli da parte dell'ordinante al momento dell'ordine, e fino alla data di regolamento dell'operazione.

La delibera stabilisce, inoltre, che non si considerano utili ai fini della proprietà e disponibilità i titoli rivenienti da operazioni di prestito titoli, in qualsiasi forma tecnica realizzate.

Le predette disposizioni avranno effetto fino alle ore 24,00 del prossimo 31 ottobre.


Jenny & Partners
studio legale e tributario

Avv.
Daniela Runggaldier
www.jenny.it



Avv.
Alessandro Steinhaus
<http://www.jenny.it>



APPALTI

Sull'impugnazione degli atti di gara

Il T.A.R. Toscana (T.A.R. Toscana - Sez. I, sentenza 22 settembre 2008, n. 2064) si è recentemente soffermato sul tema del decorso dei termini per l'impugnazione degli atti di gara e sulla possibilità di far valere i vizi dell'aggiudicazione provvisoria con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Il Collegio, in particolare, sottolinea che la presenza di rappresentanti delle ditte concorrenti alle sedute di gara non integra gli estremi della piena conoscenza degli atti adottati durante le sedute medesime ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dalla legge per l'impugnazione delle relative determinazioni assunte dall'organo di gara e dell'atto finale del sub procedimento di valutazione delle offerte dei concorrenti. Al riguardo i giudici rilevano che si deve tenere conto del fatto che, in materia di aggiudicazione di un contratto della P.A., il termine per ricorrere non decorre dall'aggiudicazione provvisoria, ma da quella definitiva, dal momento che la prima comporta soltanto effetti prodromici rispetto alla seconda. Pertanto, il TAR conclude richiamando un orientamento ormai costante, che in occasione dell'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva possono essere fatti valere anche vizi propri di quella provvisoria (Cons. Stato Sez. V, 11 maggio 2004 n. 2951; T.A.R. Lazio, Sez. II, 19 giugno 2006 n. 4814; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 2 luglio 2007, n. 6416).



RA u. Avv.
Wolf Michael Kühne
Wolf.kuehne@dlapiper.com



DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

L'apparente unificazione tra arbitrato interno e arbitrato internazionale

Con la riforma della disciplina dell'arbitrato, in vigore dal 2 febbraio 2006, il legislatore italiano ha voluto unificare per quanto possibile la struttura dell'arbitrato interno e dell'arbitrato internazionale.

Si è parlato di "internazionalizzazione" del procedimento arbitrale e cioè di una prevalenza del modello di arbitrato elaborato per le controversie che evidenziano collegamenti soggettivi o sostanziali con diversi ordinamenti giuridici.

Tuttavia la distinzione è sempre determinante e non può essere eliminata, come purtroppo avviene all'art. 822 codice di procedura civile che recita: " Gli arbitri decidono secondo la norma di diritto", senza indicare quali siano i criteri per l'individuazione (l'identificazione) del diritto applicabile, in presenza di situazioni che prevedono elementi di collegamento (soggettivi o oggettivi) con più (diversi) ordinamenti giuridici.

In realtà occorrerà tener presente, anche in futuro, la distinzione fra le due categorie di procedure. Infatti le parti che hanno sottoscritto una convenzione di arbitrato, quando hanno sede o residenza in diversi Stati o si impegnano a compiere prestazioni in Stati diversi dalla loro sede o residenza, prevedono sempre in via diretta o indiretta (evidenziando i criteri di collegamento) quale sia il diritto applicabile al merito della controversia e quale sia il giudice competente a valutare la correttezza del lodo arbitrale. Pertanto la distinzione non può essere eliminata.

Studio legale Brogginì

Avv. Jutta Welz
welz@studiobroggini.it

Avv. Claudia Onniboni
onniboni@studiobroggini.it

PRIVACY

Videosorveglianza e privacy: ispezioni del Garante privacy in tutta Italia per verificare la correttezza dei sistemi di videosorveglianza

Sono in corso in tutta Italia ispezioni del Garante sui sistemi di videosorveglianza installati da Comuni, scuole, ospedali, società private e istituti di vigilanza, che trattano dati personali anche per conto terzi. I controlli sono eseguiti con la collaborazione del Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza.

L'obiettivo è quello di verificare il rispetto delle regole già fissate dall'Autorità con il provvedimento generale del 2004 e disegnare un quadro aggiornato sull'attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza in diversi ambiti -sia pubblici che privati- a far emergere eventuali aspetti non ancora specificamente disciplinati dalla normativa.

Il Garante segnala, inoltre, che è in crescita costante il ricorso alle telecamere di controllo in aree aperte al pubblico e in aree private, così come l'utilizzo di tecnologie sofisticate e "dispositivi miniaturizzati o camuffati che, non essendo immediatamente percepibili come le tradizionali telecamere, richiedono un'informativa agli utenti ben visibile e completa".

La nota dell'Autorità sottolinea che "sempre più frequente risulta la condivisione, soprattutto in ambito locale, di sistemi di videosorveglianza tra soggetti privati e pubblici (ad esempio, tutela di beni aziendali e prevenzione e repressione dei reati), senza una adeguata regolamentazione dei casi in cui le immagini raccolte possono essere utilizzate".

Sempre più spesso, poi, sono istituti di vigilanza privati a gestire sistemi di ripresa di soggetti diversi presso un'unica centrale operativa, con una rilevante concentrazione di immagini. Attraverso i controlli l'Autorità intende quindi "acquisire elementi che consentano di verificare, in particolare, l'informazione data al pubblico, il rispetto delle misure di sicurezza, i tempi di conservazione delle immagini in caso di registrazione, i soggetti ai quali i dati vengono comunicati".

I soggetti da sottoporre ad ispezione sono stati individuati tenendo conto della dimensione dei sistemi di videosorveglianza, della loro incidenza in aree aperte al pubblico con una elevata presenza di persone e di minori, dell'utilizzo di tecnologie particolarmente sofisticate o di telecamere non facilmente rilevabili.

STUDIO LEGALE PERANI

RA in u. Avv. Dr.
Andrea Bettina
Bandeles
abandeles@perani.com



Avv.
Annalisa Quartiroli
aquartiroli@perani.com



Impressum:

DEinternational Italia s.r.l., Via Napo Torriani n. 29, I-20124 Milano I P.IVA/ C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 I Fax +39 02 3900195 I E-Mail: recht@deinternational.it

Contenuti/ links:

DEinternational Italia S.r.l. non si assume la responsabilità e non garantisce in alcun modo dei contenuti, dell'incompletezza o della correttezza dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link (collegamento ipertestuale).

Invio dati / privacy:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 sul trattamento di dati personali e consenso al trattamento dei dati: I dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la cancellazione, contattando la DEinternational Italia s.r.l.